

Delibera n. 17/2018

Misura n. 4.3.6 di cui alla delibera n. 140/2017. Accertamento e verifica sulla proposta di catalogo di tracce correlate all'applicazione delle tariffe PROMO-PIR 2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 22 febbraio 2018

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare il comma 2, lett. a), che stabilisce che l'Autorità provvede *«a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie»;*

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare l'articolo 18 che prevede:

- al comma 3, secondo periodo: *“Il gestore dell'infrastruttura può altresì applicare, fatti salvi gli articoli 101, 102, 106 e 107 TFUE, le riduzioni sui canoni imposti all'impresa ferroviaria, secondo quanto previsto ai commi 11, 12 e 13, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 16”;*
- al comma 5: *“Il livello dei canoni stabiliti non preclude l'utilizzo dell'infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario”;*
- al comma 11: *“Le riduzioni di cui al comma 3, possono riferirsi soltanto ai canoni applicati a una sezione determinata dell'infrastruttura e si limitano all'economia effettiva realizzata dal gestore dell'infrastruttura dei costi amministrativi. Per determinare il livello di riduzione, non si può tener conto delle economie integrate nei canoni applicati”;*
- al comma 12: *“A servizi analoghi si applicano sistemi di riduzione analoghi. I sistemi di riduzione si applicano in modo non discriminatorio a qualsiasi impresa ferroviaria”;*
- al comma 13: *“Il gestore dell'infrastruttura può istituire schemi di canone, destinati a tutti gli utenti dell'infrastruttura, per flussi di traffico specifici, che prevedono riduzioni limitate nel tempo al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari o riduzioni volte a incentivare l'uso di linee notevolmente sotto utilizzate”;*

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante “*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria*”, ed in particolare la misura n. 34 con tale delibera approvata, che, per quanto in questa sede di interesse, prevede la possibilità per il GI, ai sensi dell’articolo 18 comma 3 del d.lgs. 112/2015, di adottare “*un regime tariffario di favore, limitato nel tempo, previo parere favorevole dell’Autorità*”, “*per ciascuna impresa ferroviaria, nell’ambito di ogni singolo contratto di utilizzo, relativamente: alla promozione dello sviluppo di nuovi servizi ferroviari e nuovi collegamenti (...)*”, precisando che “[o]ve intendesse applicare una o più delle forme di incentivo previste dalla presente misura, il Gestore è tenuto a pubblicare nel Prospetto Informativo della Rete i valori del regime tariffario di favore, nonché i relativi criteri di applicazione”;
- VISTA** la delibera n. 140/2017 del 30 novembre 2017, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2019”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2018”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2020”*”;
- VISTA** in particolare la prescrizione 4.3.6, approvata con la citata delibera n. 140/2017, con la quale l’Autorità, con riferimento al catalogo di tracce correlate all’applicazione di tariffe PROMO, di cui alla sottosezione 4.4.2 del Prospetto informativo della rete (di seguito: PIR), ha prescritto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI):
- “a) di attenersi scrupolosamente, nella stesura del catalogo, alle disposizioni normative previste all’art. 18, commi 3, 11, 12 e 13 del d.lgs. 112/2015, nonché ai principi e ai criteri previsti dalla misura n. 34 approvata con delibera ART n. 96/2015;*
 - b) di sottoporre la proposta di catalogo all’Autorità, entro il 12 gennaio 2018, al fine di consentire alla stessa, entro i successivi 40 giorni, di esprimere il proprio parere vincolante a seguito di accertamento della rispondenza ai principi di trasparenza, equità e non discriminatorietà, nonché di verifica della conformità al modello regolatorio e al quadro normativo;*
 - c) di procedere alla pubblicazione del catalogo PROMO, eventualmente emendato in esito al suddetto procedimento di verifica, contestualmente alla pubblicazione del catalogo per i servizi merci di cui alla stessa sottosezione 4.4.2 del PIR, ovvero entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore dell’orario di servizio;*
 - d) di adeguare la formulazione della medesima sottosezione 4.4.2 del PIR, specificando i contenuti della procedura di cui ai precedenti punti a), b), c)”;*
- VISTO** il PIR, pubblicato da RFI in data 7 dicembre 2017, nonché il successivo aggiornamento del 26 gennaio 2018;
- VISTA** la nota di RFI del 12 gennaio 2018, acquisita agli atti dell’Autorità al prot. 286/2018, con la quale RFI ha trasmesso la proposta di catalogo PROMO, contenente alcune tracce specifiche della fascia notturna (limitate ad alcuni orari

indicati nella proposta), destinate ai soli servizi Merci e riferibili alle direttrici ricomprese tra gli scali merci di Novara, Melzo, Verona e quello di Pomezia, che interessano, per una porzione del percorso, la rete AV/AC (linea Bologna-Firenze), *“finalizzate per il trasporto a sagoma PC80, nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento sagoma linea convenzionale Bologna - Prato e che comportano un aggravio di costi a carico dell'IF per l'attrezzaggio dei locomotori”*. Con la medesima nota RFI ha manifestato l'intenzione di applicare le relative tariffe *“a partire dall'orario 2018/2019”*;

VISTA la nota prot. ART 572/2018 del 23 gennaio 2018, con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto chiarimenti a RFI su alcuni aspetti della indicata proposta;

VISTA la nota di RFI del 30 gennaio 2018, acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 759/2018, con la quale RFI ha evidenziato, tra l'altro:

- che le tracce incluse nel catalogo sono individuate *“per specifiche relazioni che interessano parzialmente anche le linee AV/AC per il segmento Merci durante le ore notturne, in considerazione che tali ultime rappresentano un nuovo servizio ferroviario”*;
- che *“il fine ultimo delle tracce in parola è l'incentivazione di nuovi traffici ferroviari per il segmento merci a sud di Bologna e con materiali aventi sagoma PC70/PC80”*;
- come *“la presenza di eventuali Accordi Quadro sulle linee interessate non possa in alcun modo fare intendere le tracce del Catalogo Promo come ‘tracce [...] già contrattualizzate’, per di più in considerazione della richiesta di modifica dell'Accordo Quadro”* nella specie interessato;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici;

CONSIDERATO che, con specifico riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 13, del d.lgs. 112/2015 e dalla misura n. 34 citata, in ordine alla possibilità di prevedere *“riduzioni limitate nel tempo al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari”*, preso atto dell'intenzione manifestata da RFI di far decorrere il catalogo tracce oggetto di tariffe PROMO in esame *“a partire dall'orario di servizio 2018/2019”* senza specificazione del termine finale, si ritiene necessario che il periodo di durata del regime tariffario di favore in esame non risulti superiore a due annualità a decorrere dall'orario di esercizio 2018-2019;

CONSIDERATO che, con riferimento al rispetto dei principi di non discriminatorietà - di cui, tra l'altro, all'articolo 18, comma 12, del d.lgs. 112/2015 ed alla misura n. 34 citata - nonché di trasparenza ed equità - di cui alla citata prescrizione 4.3.6:

- le tracce inserite nella proposta di catalogo in esame configurano, potenzialmente, una forma di incentivazione riservata in via prioritaria ad una determinata impresa ferroviaria e destinata, inoltre, a specifici terminali di origine e destinazione dei servizi, e che, pertanto, il regime tariffario di

favore deve essere applicato a qualsiasi impresa ferroviaria richiedente capacità aggiuntiva e non sostitutiva;

- la prenotazione di capacità attraverso un Accordo Quadro, stipulato anteriormente all'applicazione del regime tariffario di favore, non può rilevare ai fini della sua valorizzazione economica, che è in ogni caso applicabile *“nell’ambito di ogni singolo contratto di utilizzo”*, come previsto dalla citata misura n. 34, e che pertanto, in tale caso, risulta necessario che gli interessati provvedano, entro il termine di cui alla sottosezione 4.3.2 del PIR per la presentazione delle richieste di capacità per l’orario di esercizio 2018-2019, all’aggiornamento della valorizzazione economica in esso contenuta;

CONSIDERATO che, riguardo al mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario di cui all’articolo 18, comma 3, del d.lgs. 112/2015 ed alla misura n. 34 citata, il regime tariffario di favore proposto da RFI garantisce il recupero dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario;

RITENUTO tuttavia che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del d.lgs. 112/2015 e dall’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, risulta opportuno garantire al gestore, in aggiunta al recupero dei costi sopra richiamati, anche un *“tasso di rendimento accettabile per il mercato”*;

RILEVATA la necessità che RFI valuti adeguatamente, in considerazione della potenziale crescita della relativa domanda di traffico, la previsione di una riserva di capacità dell’infrastruttura, da riconoscere ad altri potenziali richiedenti interessati ad operare nel segmento merci con regime tariffario di favore;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi della misura 4.3.6 di cui alla delibera n. 140/2017 del 30 novembre 2017 e delle previsioni di cui alla sottosezione 4.4.2 del PIR 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, parere favorevole sulla proposta di catalogo di tracce correlate all’applicazione di tariffe PROMO, presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota del 12 gennaio 2018 (prot. ART 286/2018), a condizione che:

1.1 nell’indicato catalogo sia precisato:

- a. che il periodo di durata del regime tariffario di favore non deve essere superiore a due annualità a decorrere dall’orario di esercizio 2018-2019;
- b. che il regime tariffario di favore è applicato in modo non discriminatorio e trasparente a qualsiasi impresa ferroviaria richiedente capacità aggiuntiva e non sostitutiva per tracce, afferenti al traffico merci sulla direttrice bidirezionale nord-sud, aventi qualunque origine e destinazione, che interessino la linea AV/AC Bologna-Firenze durante le ore notturne;

1.2 nel caso di eventuali Accordi Quadro riguardanti la capacità oggetto del regime tariffario di favore di cui all’indicato catalogo, gli interessati provvedano, entro il termine di cui alla

sottosezione 4.3.2 del PIR per la presentazione delle richieste di capacità per l'orario di esercizio 2018-2019, all'aggiornamento della valorizzazione economica in essi contenuta. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. provvede a darne contestuale riscontro all'Autorità;

- 1.3 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. provveda, entro il termine di pubblicazione del catalogo di tracce correlate all'applicazione di tariffe PROMO:
 - a. alla stima di un tasso di rendimento accettabile per il mercato, da sommare eventualmente al recupero dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario afferente ai servizi inseriti nel catalogo stesso;
 - b. alla conseguente eventuale variazione del livello del regime tariffario di favore di cui al paragrafo 6.3.1.2 del PIR 2019;
2. l'Autorità, con particolare riferimento all'assegnazione della capacità dell'infrastruttura, si riserva l'esercizio dei poteri di competenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. la presente delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 22 febbraio 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi